



Al Ministro dell'Istruzione

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

VISTO l'art. 37, paragrafo 1, lett a) del predetto Regolamento, il quale prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei dati personali *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;

TENUTO CONTO che il Responsabile della Protezione dei dati personali *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della Protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

VISTE le *“Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati”*, adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;

VISTE altresì le FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati personali in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo articolo 39 in Allegato alle Linee guida



Al Ministro dell'Istruzione

sul Responsabile della Protezione dei dati personali), pubblicate il 15 dicembre 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la *“Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali”*, elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;

VISTO il *“Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”* adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che il Responsabile della Protezione dei dati personali può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall’articolo 38, paragrafo 6, del RGPD;

CONSIDERATO altresì che il Responsabile della Protezione dei dati personali opera in piena autonomia e indipendenza per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell’articolo 39 e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, come previsto dall’articolo 38, paragrafo 3, del citato RGPD;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli articoli 8 e 18, che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*, e, in particolare, l’articolo 6 bis, che prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*;

VISTO l’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 167, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione”*;

VISTO l’articolo 6, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, che prevede, tra le funzioni della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i



Al Ministro dell'Istruzione

contratti, le *“attività connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”*;

VISTO il decreto ministeriale 05 gennaio 2021, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione”*;

VISTE le dimissioni del 25 marzo 2022 presentate dal precedente Responsabile della protezione dei dati del Ministero a seguito della nomina del Direttore Generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti, cui competono, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, le *“attività connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati”*;

RITENUTO, nelle more del completamento della riorganizzazione e dell'individuazione dei dirigenti degli uffici dirigenziali non generali, di procedere alla nomina del Responsabile della protezione dei dati del Ministero;

RITENUTO di individuare pro tempore il Responsabile della protezione dei dati del Ministero nella persona del Dott. Antonino Di Liberto - Direttore generale della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti – il quale è in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento dell'incarico di cui si tratta, ai sensi di quanto previsto dal RGPD;

DECRETA

Articolo 1

Il Dott. Antonino Di Liberto - Direttore della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti è nominato pro tempore Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sino all'individuazione del dirigente dell'Ufficio



Il Ministro dell'Istruzione

III – Protezione dei dati personali del Ministero - che sarà nominato con successivo decreto del Ministro.

Articolo 2

1. Il Responsabile della Protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero dell'Istruzione.

3. Al fine di sostenere il Responsabile della Protezione dei dati personali nell'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'Istruzione, si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Responsabile della Protezione dei dati personali le risorse necessarie a garantire lo svolgimento ottimale dei propri compiti;
- b) non rimuovere o penalizzare il Responsabile della Protezione dei dati personali in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il Responsabile della Protezione dei dati personali eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.



Al Ministro dell'Istruzione

Articolo 3

1. L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali conferito pro tempore al Dott. Antonino Di Liberto deve intendersi come aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale ed è pertanto da considerarsi remunerato nell'ambito del trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Considerato il carattere aggiuntivo dell'incarico, la durata dello stesso è pari a quella dell'incarico dirigenziale cui accede la nomina di cui al presente decreto.

Il presente provvedimento, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è trasmesso all'Organismo interno di valutazione, per quanto di competenza. Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero dell'Istruzione e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi